



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 05/05/2020

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 17/07/2013 ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 48 rate sulle 120 complessive; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 2.307,96, a titolo di commissioni, oneri e costi non goduti, oltre interessi dal reclamo e le spese di assistenza tecnica pari ad € 320,00.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: in data 17/07/2013 il ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile con cessione del quinto, estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48, con decorrenza 31/08/2017: in tale sede sono stati restituiti € 10,08 per ratei non maturati; in sede di riscontro al reclamo, sono stati offerti ulteriori € 545,76; in ogni caso le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso pro quota in quanto sono state percepite dalla banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito; le commissioni di gestione sono state rimborsate, per la parte non maturata, in sede di conteggio estintivo, utilizzando i



criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS i quali impongono l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato; le commissioni di intermediazione sono state trattenute al momento dell'erogazione e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento; le spese legali non possono essere rimborsate in quanto l'assistenza non è necessaria nel procedimento ABF; le spese di istruttoria, infine, si riferiscono a un'attività di pre-analisi, dunque prodromica alla stipula del finanziamento e quindi non rimborsabili.

L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso perché infondato.

DIRITTO

Il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” ed ancora “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi *recurring* il criterio pro rata *temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.740,69, come risulta dalla seguente tabella:

Importo del prestito	€ 23.979,53	Tasso di interesse annuale	6,23%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	269,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/09/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,06%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A) Spese di istruttoria				450,00	Upfront	39,06%	175,79		175,79
B) Commissioni di attivazione				1.129,80	Recurring	60,00%	677,88		677,88
C) Commissioni di gestione				24,00	Recurring	60,00%	14,40	10,08	4,32
F) Oneri intermediazione				2.259,60	Upfront	39,06%	882,70		882,70
								TOTALE:	1.740,69

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma richiesta in quanto il ricorrente ha formulato la richiesta secondo il criterio pro rata *temporis* per tutte le voci, da ritenersi non corretto in quanto lo stesso Collegio di Coordinamento, circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front ha precisato che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”. (Decisione n. 26525/19 del 17/12/2019).

Il Collegio, quindi, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali, dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

Il Collegio, infine, non accoglie la domanda di parte ricorrente relativa alle spese legali, attesa, per un verso, la natura seriale del ricorso e, per altro verso, la circostanza che l’assistenza legale non risulta necessaria nel procedimento dinanzi all’ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.740,69, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA